



Primi Commenti della Funzione Pubblica sul “DL Rilancio” norme del Decreto Legge 34/20 del 19 maggio

MISURE DI INTERESSE COMUNE DI TUTTI I SETTORI

Per quanto riguarda le misure di sostegno ai lavoratori contenute nel titolo III del provvedimento, **dall’art. 68 all’art.71**, riferibili ai settori privati anche dei servizi pubblici da noi rappresentati, il decreto interviene nella materia degli ammortizzatori sociali modificando gli artt. 19, 21 e 22 del DL 18/2020 e talune delle nostre osservazioni formulate a suo tempo anche in sede di conversione del provvedimento, sono state in parte recepite come la reintroduzione di un sistema di partecipazione sindacale in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale che era stato escluso.

Uno dei punti di maggiore criticità dei provvedimenti precedenti è stata la difficoltà procedurale per far arrivare ai lavoratori in tempi brevi le risorse dei trattamenti, al riguardo nel decreto è stata introdotta una norma di snellimento delle procedure che prevede l’eliminazione del passaggio regionale per la cassa in deroga e l’anticipo del 40% del trattamento da parte dell’INPS al fine di agevolare un’erogazione più veloce (**art. 71 aggiunto art. 22 quater al DL 18/2020**)

Desta preoccupazione, invece, la non previsione di una norma per la costituzione di un Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipazione da parte delle banche del trattamento integrativo salariale e destinato a dare attuazione alla convenzione stipulata il 30 marzo 2020 con l’ABI, e diretta a favorire l’erogazione del finanziamento alle aziende che intendano anticipare i trattamenti, soluzione utile a rispondere alla criticità emersa dopo la firma della convenzione laddove molte aziende hanno disdettato gli accordi firmati precedentemente al dl 18/2020 e alla firma della convenzione stessa e che hanno interessato in buona parte il sistema della cooperazione sociale.

Art. 68: Modifiche art. 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

La domanda di concessione di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, viene estesa per un massimo di 18 settimane, 14 settimane dal 23/2/2020 al 31/8/2020, cui si aggiungono 4 settimane fruibili dall 01/9/2020 al 31/10/2020, solo se si è usufruito delle precedenti 14. Viene riconosciuta corresponsione assegni familiari e ripristinata la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto con le OO.SS che era stata stralciata invece in sede di conversione del DL Cura Italia.

Riteniamo negativa la scelta di escludere gli altri settori quali ad esempio sanità privata e terzo settore dal comma 1 lettera A, ovvero della possibilità di poter usufruire in continuità delle nove settimane. In fase di conversione in legge è secondo noi necessario integrare anche questi settori e ne faremo richiesta.

Art.70: modifiche all’art. 22 in materia di Cassa integrazione in deroga



La domanda di concessione di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, viene estesa per un massimo di 18 settimane, 14 settimane dal 23/2/2020 al 31/8/2020, cui si aggiungono 4 settimane fruibili dall' 1/9/2020 al 31/10/2020 solo se si è usufruito delle precedenti 14.

Riteniamo negativa la scelta di escludere gli altri settori quali ad esempio sanità privata e terzo settore dal comma 1 lettera A, ovvero della possibilità di poter usufruire in continuità delle nove settimane. In fase di conversione in legge è secondo noi necessario integrare questi settori e ne faremo richiesta.

Art.71: Ulteriori modifiche in tema di integrazione salariale

Dispone ulteriori misure in tema di trattamenti di integrazione salariale, in particolare viene previsto che i trattamenti di Cassa in deroga per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, vengono riconosciuti direttamente dall'INPS su domanda del datore di lavoro, con una tempistica che viene scandita con tempi certi

Positivo il riconoscimento dei trattamenti di CIGD direttamente dall'INPS al fine di superare i problemi di pagamento che hanno caratterizzato tutta la fase 1 dell'emergenza.

Art. 84: nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid19

Si introducono nuove indennità per i lavoratori danneggiati dal COVID che già avevano beneficiato per il mese di marzo: liberi professionisti, co.co.co, autonomi, lavoratori stagionali, del turismo e non, per i lavoratori dello spettacolo. Le suddette indennità non concorrono alla formazione di reddito.

Nelle categorie di lavoratori del presente articolo, non vengano contemplati i lavoratori con contratti part-time di tipo verticale.

In fase di conversione in legge è opportuno inserire un'indennità per i mesi di luglio e agosto pari a 600 euro per ciascun mese per lavoratori dipendenti con contratto di tipo verticale che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate lavorative nel medesimo periodo.

MISURE DI TUTELA DEI LAVORATORI

L'art. 72 modifica gli artt. 23 e 25 del DL 18/2020 in materia di congedi e indennità per i lavoratori del settore privato prevedendo un'estensione fino al 31 luglio 2020 del periodo nel quale è possibile usufruire di un congedo specifico per assistenza ai figli di ulteriori 15 giorni per un complessivo di 30 giorni dal 5 marzo.

E' aumentato il limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1200 euro) e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente dal richiedente per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. Il comma 2 modifica l'articolo 25, aumentando da 1000 euro a 2000 euro il limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Alla stretta lettura della norma quanto previsto dall'art. 25 del DL 18/2020 così come modificato dal decreto rilancio, per i genitori dipendenti pubblici si continua ad applicare lo stesso regime indicato nell'art. 23 modificato in materia di congedi e indennità previsti per il settore privato, quindi la previsione di ulteriori 15 giorni di congedo è valida anche per i lavoratori pubblici.

Sempre nell'ambito delle tutele, **l'art.73** interviene modificando l'art. 24 del DL 18/2020 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 riconoscendo ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020. Questo articolo si applica ai lavoratori pubblici e privati che assistono familiari disabili riconosciuti ai sensi della legge 104/92, a nostro avviso l'articolo deve riguardare anche i lavoratori che beneficiano delle agevolazioni previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge 104/92. Inoltre la norma non interviene a modificare i commi 2 e 2 bis del DL 18/2020 nella loro formulazione che esclude il personale sanitario, quello delle forze di polizia, delle forze armate, della polizia penitenziaria, della polizia locale e dei vigili del fuoco dal diritto di usufruire del beneficio se non compatibile con le esigenze organizzative connesse all'emergenza. Riteniamo la disposizione anticostituzionale, il diritto all'estensione deve essere esigibile per tutti i lavoratori, pubblici e privati, beneficiari della legge 104/92.

L'art.74 modifica il comma 2 dell'articolo 26 del DL 18/2020, in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato e di quello pubblico, spostando al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo di assenza dal servizio è equiparato a ricovero ospedaliero ai fini del trattamento economico, per quei lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge.

La disposizione pone problemi di applicazione in quanto allo stato non è previsto dall'Inps un apposito codice che identifichi l'adozione dello specifico provvedimento. Riteniamo, inoltre, a maggior tutela dei lavoratori, che debba essere inserita la previsione che il periodo in questione sia escluso dal periodo di comporto.

L'art.81 prevede che il DURC in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conserva validità sino al 15 giugno 2020. Tale disposizione, richiesta con forza dalla Cgil e dalle strutture di categorie coinvolte, supera quanto disposto con l'art. 103 della legge 27/2020 che rischiava di depotenziare totalmente lo strumento del Durc, che prevedeva che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, (compreso il Durc) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, avrebbero conservato la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

L'art. 83, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza attiva eccezionale per quei lavoratori fragili con patologie gravi e quindi maggiormente esposti al rischio di contagio tramite il medico competente. Laddove, in particolare nel privato, i datori di lavoro a norma di legge non sono tenuti alla nomina del medico competente si provvede con i medici dei servizi territoriali dell'INAIL. A tale scopo l'Istituto è autorizzato ad assumere, previa convenzione con ANPAL, figure professionali tecnico sanitarie a tempo determinato per 15 mesi.

L'art. 90 propone la proroga dell'uso dell'istituto del lavoro agile per i dipendenti del settore privato che assistono figli minori di anni 14. Da rilevare che tale istituto viene riproposto nella forma derogatoria che ha assunto con l'emergenza.



Per quanto riguarda il settore pubblico tale articolo, nel quale si richiama l'art. 87 del DL 18/2020, va considerato insieme **all'art. 263 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile)** laddove si dispone che le amministrazioni adeguano le misure dell'art. 87 alle esigenze delle progressive riaperture di tutti gli uffici pubblici, a quelle dei cittadini e delle imprese connesse con la graduale ripresa delle attività. Viene previsto che le amministrazioni organizzano il lavoro dei dipendenti e l'erogazione dei servizi utilizzando la flessibilità dell'orario di lavoro rivedendone l'articolazione. Da notare che a differenza dell'art. 87, dove si poneva l'accento sul fatto che il lavoro agile fosse la modalità ordinaria di svolgimento della mansione di lavoro, in questo articolo si evidenzia maggiormente l'uso dello strumento della flessibilità con articolazione diversa dell'orario di lavoro. Va considerato che il ricorso massiccio al lavoro agile per disposizione di legge non ha permesso l'applicazione corretta dell'istituto ma una forma di lavoro da "ufficio" in modalità da remoto, con condizionamenti di orario, reperibilità e soprattutto l'annullamento di qualsiasi possibilità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, principio cardine dello smart working. Nonostante questo la diversa e nuova modalità di lavoro ha suscitato l'interesse di molte lavoratrici e lavoratori generando aspettative anche al ritorno alla normale attività. Soprattutto si è reso evidente che le pubbliche amministrazioni sono in grado di modificare velocemente la propria organizzazione del lavoro. Quello che si rileva è che negli articoli interessati (90 e 263) non vi è cenno di alcuna partecipazione sindacale alla programmazione e all'organizzazione dello smart working. Proprio alla luce delle aspettative che si sono create è quantomai necessario prevedere una forma di partecipazione sindacale per definire tutti gli aspetti dell'organizzazione del lavoro in ambito pubblico e privato anche per cogliere gli elementi innovativi che possono derivare da quanto previsto dall'art. 263 in materia di organizzazione degli orari.

L'art. 93 dà la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine in essere alla data del 23 febbraio fino al 30 agosto 2020.

Dall'art. 247 all'art. 250 sono individuate disposizioni per la semplificazione delle procedure concorsuali attraverso il decentramento e la digitalizzazione delle prove nonché l'utilizzo di strumenti telematici per le prove scritte e orali.

Tali innovazioni potranno essere utilizzate anche per concludere le procedure concorsuali già in parte svolte, previo tempestiva comunicazione agli interessati.

SETTORE SANITÀ E TERZO SETTORE

Articolo 1 Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale

Vengono date indicazioni alle regioni e alle province autonome riguardo la predisposizione, nei rispettivi programmi operativi, di Piani di potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza territoriale, finalizzati a far sì che la rete dei MMG, PLS e Medici della continuità assistenziali, unitamente alle USCA, possa implementare azioni di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza dell'epidemia di Covid19, anche nelle strutture residenziali. Le regioni potranno anche individuare appositi strutture, anche alberghiere, per l'isolamento dei contagiati. Al comma 3, si



autorizzano le regioni ad implementare l'assistenza territoriale per tutte le fragilità, non solo per assistenza Covid, per realizzare i LEA previsti per questo tipo di funzione. Per realizzare queste azioni, le regioni sono autorizzate ad assumere, dal 15 maggio al 31 dicembre 2020, infermieri, anche di famiglia e di comunità, solo con incarichi di lavoro autonomo (35 ore settimanali, 30 euro lorde l'ora). Solo a partire dal 2021, sono autorizzate ad assumere, sempre nella proporzione di 8 infermieri ogni 50.000 abitanti, a tempo indeterminato. Le Usca possono essere potenziate sia attraverso l'utilizzo dei medici specialisti ambulatoriali sia attraverso l'assunzione, dal 15 maggio al 31 dicembre 2020, di assistenti sociali (24 ore settimanali, 30 euro lorde l'ora). Per garantire il coordinamento di tutte le funzioni di assistenza territoriale e domiciliari, vengono previsti appositi stanziamenti per la telemedicina e per centrali operative regionali.

Per tutte queste funzioni e obiettivi, il finanziamento complessivo e straordinario per il 2020 è pari a 1.256.633.983 (Tabella B) di cui:

838.737.983 (per i commi 2 4 e 8) per realizzare tutte le azioni di potenziamento dell'assistenza domiciliare e per innalzare i tetti di spesa del personale a tal fine destinato

332.640.000 per assumere con contratti di lavoro autonomo unità infermieristiche (comma 5)

61.000.000 per utilizzare i medici specialisti ambulatoriali nelle USCA e potenziare queste ultime

14.256.000 per assumere assistenti sociali con contratti di lavoro autonomo per le USCA

10.000.000 per retribuire l'indennità infermieristica al personale utilizzato dai MMG per l'assistenza territoriale (Usca)

Vengono inoltre previsti:

– 72.271.204 per realizzare le centrali operative (telemedicina) a supporto dell'assistenza territoriale

Per le assunzioni di unità infermieristiche (8 ogni 50.000 abitanti) dal 2021, si provvede con la destinazione di 480.000.000 di euro a valere sul finanziamento del FSN.

Sempre dal 2021, viene vincolata una somma del FSN pari a 766.466.017 per realizzare tutte le azioni previsti dai commi da 4 a 8 (comprese quindi le assunzioni).

Il comma 10 sembrerebbe introdurre una deroga generale ai tetti di spesa sul personale per tutto il 2020 e 2021 (riportata nella Tabella B), 407mln di euro per il 2020 e 480 per il 2021, salvo poi, con il comma 5, introdurre per il 2020 la possibilità, per il personale infermieristico, di assumere con contratto di lavoro autonomo. Stessa previsione per le assistenti sociali.

Una prima valutazione ci porta a dire che pur sottolineando l'importanza, evidenziata nel comma 4, di potenziare tutto il sistema della medicina e dell'assistenza territoriale, sia in funzione dell'epidemia ma soprattutto lasciando intravedere una programmazione ed un investimento futuri, tale affermazione sembra essere contraddetta dal fatto che nel comma 4 non si fa diretto riferimento ad assunzioni, immediate, di tutte quelle altre figure sanitarie, afferenti a più profili e a più discipline, che costituiscono per noi il cuore della medicina territoriale. Anzi, il successivo comma 5 prevede per gli



infermieri, anche di famiglia e di comunità, un contratto di lavoro autonomo almeno sino al 31 dicembre 2020. Le altre figure professionali che sin da subito servirebbero per implementare tale tipo di modello assistenziale, qui ancora non delineato con la chiarezza necessaria, non vengono neppure nominate, lasciando che le Unità Sanitarie di Continuità Assistenziali, almeno per tutta l'emergenza Covid, siano formate esclusivamente da personale in convenzione (MMG, PLS) medici della continuità assistenziale quasi sempre precari e, ora, infermieri e assistenti sociali con contratto di lavoro autonomo.

Articolo 2 Riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19

Vengono resi strutturali almeno 3500 posti letto di terapia intensiva (0,14/1000 abitanti). Le regioni, inoltre, debbono programmare la possibilità di convertire 4225 posti letto di area medica in posti letto di semi intensiva (con tutti i necessari adeguamenti). Vengono resi disponibili, inoltre, 300 pl di terapia intensiva suddivisi in 4 unità mobili. Almeno la metà dei 4225 posti di semi intensiva debbono poter essere riconvertibili in posti letto di terapia intensiva, per poter affrontare un'eventuale ripresa del contagio. Per questi ultimi, dal 2021, si provvederà con unità di personale a legislazione vigente. Al comma 5 è prevista la possibilità di implementare la rete dei trasporti sanitari e di assumere, dal 15 maggio, personale medico, infermieristico e tecnico (apparentemente senza vincoli sulla tipologia di rapporto di lavoro). Le regioni possono, in deroga ai vincoli di spesa sul personale, modificare le dotazioni organiche per assumere personale, in relazione al solo aumento di posti letto di T.I. e per implementare ulteriormente le assunzioni di cui al DL 18/20 (contratti di lavoro autonomo e dipendente a t.d.) con appositi stanziamenti previsti al comma 7 sia per il 2020 che per il 2021.

E' importante sottolineare che qui viene resa stabile la dotazione di personale necessaria ad implementare i 3500 posti letto di terapia intensiva aggiuntivi, con relativa revisione delle dotazioni organiche. Da rilevare, per contro, che la programmazione della possibilità di riconvertire almeno 4225 posti di area medica in pl di terapia semi intensiva e almeno la metà di questi, se necessario, in terapia intensiva, deve avvenire a dotazioni organiche vigenti.

Al comma 6, viene modificato l'articolo 1, c.1, della Legge 27/00 (Conversione del DL 18/20), modificando la formulazione, che prevedeva esplicitamente solo il lavoro straordinario, per destinare prioritariamente le risorse lì previste alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro nel Fondo condizioni di lavoro e, per la restante parte, ai fondi incentivanti della dirigenza e del comparto sanità. Il tutto in deroga non solo ai vincoli dell'articolo 23, c.2 del DLGS 75/17 (già previsto) ma anche ai tetti di spesa sul personale (DL Calabria, richiamo anche alla rideterminazione dei fondi al 31 dicembre 2018). Viene inoltre modificato il comma 2 dell'articolo 1, prevedendo che tali somme possano essere raddoppiate dalle singole regioni e province, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1 modificato, comprese le indennità dell'art.86, c.6 del CCNL comparto sanità vigente.

Le modifiche che il comma 6 introduce all'articolo 1 del DL 18/20 accolgono, in gran parte, le nostre proposte e i contenuti dell'Accordo OO.SS regioni del 29 aprile scorso, in particolare sull'estensione e



cumulo delle indennità ex art.86, la deroga ai vincoli dell'articolo 23, c.2, la possibilità di remunerare non solo le prestazioni di lavoro straordinario ma anche la produttività collettiva e la possibilità di raddoppio delle risorse da parte delle regioni. Il comma 6 implementa ulteriormente i fondi da dedicare alle condizioni di lavoro e al sistema incentivante con 190 milioni di euro, che si aggiungono, quindi, ai 250 milioni già stanziati dal Dl 18/20, portando lo stanziamento complessivo a 440 milioni. La possibilità del “raddoppio” delle risorse dedicate può avvenire attraverso l'utilizzo di “risorse proprie” delle regioni per le stesse “finalità” previste al comma 6 .

In totale, l'articolo 2 stanziava (Allegato C e tabella successiva) complessivamente 1.467.491.667 di cui:

- 190.000.000 per il comma 6
- 51.975.000 per il comma 5 (assunzioni di personale per trasporti sanitari)
- 240.975.000 per implementare le assunzioni in deroga per incremento posti letto (diventano 347.060.000 dal 2021)
- 984.541.667 per implementazione riordino posti letto T.I. e S.I.

Da sottolineare come tali stanziamenti siano assegnati al Commissario Straordinario al quale vanno sottoposti per l'approvazione tutti i Piani previsti all'articolo 2. Il Commissario può delegare tali poteri ai Presidenti di Regione che però agirebbero su delega.

Articolo 3 Modifica all'art. 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27

Si modifica il comma 5 dell'articolo 2-ter del DL 18/20 convertito in Legge 27/00 specificando la possibilità di prorogare tali contratti fino al 31 dicembre 2020 e inserendo la preventiva sottoscrizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, c.548 bis della Legge 145/18 (Accordo tra regioni, province e Miur, riguardo le modalità di effettuazione della formazione teorica e pratica).

Articolo 4 Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza Covid-19

Le regioni e le province autonome possono, in deroga alle disposizioni vigenti, rinegoziare gli accordi contrattuali per il 2020 con i gestori privati le cui strutture siano state inserite Piani per l'emergenza pandemica, riconoscendo loro una maggiorazione tariffaria (remunerazione funzione assistenziale specifica) per i maggiori costi sostenuti per l'allestimento e la gestione dei reparti in questione. A tale scopo è necessario un accordo preventivo in Conferenza Stato regioni e un apposito DM a valere sulle risorse già stanziati dal DL 18/20. Tali maggiorazioni tariffarie sono riconosciute anche alle Aziende Sanitarie, IRCSS, Aziende Ospedaliere Universitarie. Nella vigenza dell'accordo così rinegoziato (2020) le aziende sanitarie riconoscono ai gestori privati fino al 90% del budget a titolo di acconto e su base mensile, salvo conguaglio a seguito di rendicontazione finale. Nelle more dell'adozione del DM, le regioni e le province possono riconoscere ai gestori privati accreditati, anche a coloro che hanno avuto



le proprie attività sospese per effetto dei decreti emergenziali, la remunerazione fino al 90% di quanto previsto negli accordi contrattuali.

La disposizione in questione, abroga l'art.32 del Decreto Liquidità (DL 23/20), portando la percentuale di anticipo e corresponsione mensile dal 70% al 90%, inserendo nel sistema di riconoscimento della maggiorazione tariffaria anche le Aziende Sanitarie, Irccs e AOU, e estendendo il principio dell'anticipo del budget previsto dagli accordi contrattuali, sempre fino al 90%, anche ai gestori privati accreditati che hanno avuto sospese le proprie attività per effetto dell'emergenza sanitaria. La norma aumenta la percentuale di anticipo per i gestori privati, determinando sicuramente una garanzia di liquidità importante, anche in caso di sospensione delle attività ordinarie a causa dell'emergenza sanitaria, e riconosce i maggiori costi sostenuti per tali funzioni, sottraendo, così, alle associazioni datoriali della sanità privata uno dei molti alibi che si sono creati per giustificare il mancato rinnovo del CCNL. La maggiorazione tariffaria, inoltre, potrebbe consentire di aprire spazi di contrattazione integrativa sulla cd "premierità per Covid" anche in sanità privata, peraltro già prevista da alcuni accordi regionali che abbiamo già sottoscritto.

Articolo 5 Incremento delle borse di studio degli specializzandi

Vengono finanziate ulteriori 4200 borse di studio per medici specializzandi, fino al 2024.

Articolo 7 Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione

Il Ministero della Salute viene autorizzato a trattare i dati dei cittadini, nel rispetto della normativa europea ed italiana sul trattamento dati, per lo sviluppo di metodologie predittive dei fabbisogni di salute della popolazione. Con successivo DM del Ministero della Salute verranno individuati i dati oggetto della disposizione di cui al comma 1.

Articolo 8 Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A

Viene prorogata di ulteriori 30/60 gg la ricetta per i farmaci di fascia A, con alcune condizioni (peggioramento della patologia o necessità di un monitoraggio).

Articolo 9 Proroga piani terapeutici

I piani terapeutici che prevedono la fornitura a domicilio di dispositivi e altri trattamenti e che sono in scadenza durante lo stato di emergenza, vengono automaticamente prorogati di 90 gg. Le regioni debbono adottare procedure più snelle e veloci per l'autorizzazione di nuovi piani.

Articolo 10 Modifiche al DL 18/20 convertito in Legge 27/20

Vengono apportate alcune modifiche ad altrettanti articoli del DL 18/20 convertito in L.27/20.

- Viene esteso a tutte le professioni sanitarie (gli Oss erano già compresi), il Fondo di solidarietà ai famigliari degli operatori vittime di Covid.
- Viene modificato l'articolo 47 inserendo i "Centri riabilitativi ambulatoriali del SSN" tra le strutture oggetto delle disposizioni emergenziali.



- Vengono specificati meglio gli oggetti d'uso comune per le donazioni

Articolo 11 Misure urgenti in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico

Vengono apportate numerose e significative modifiche al DL 179/12 (Fascicolo Sanitario Elettronico) volte all'accelerazione della diffusione del FSE, ad oggi riguarda infatti solo il 20% della popolazione, e all'implementazione dei dati sanitari e socio sanitari. Le modifiche più rilevanti che vengono apportate riguardano la possibilità che il FSE sia alimentati da tutti i professionisti sanitari (non solo del SSN), anche attraverso i dati presenti nella TSE (fatture e prestazioni varie), viene eliminata la manifestazione del consenso del cittadino all'immissione dei dati nel FSE (resta l'obbligo del consenso per il loro utilizzo), INI (infrastruttura nazionale per l'interoperabilità, che fa capo SOGEI) potrà operare in regime di sussidiarietà sul FSE per le regioni che ne faranno richiesta e il potenziamento di INI per l'ulteriore implementazione del Portale Nazionale FSE per l'accesso dei cittadini ai propri dati sanitari.

Articolo 13 Rilevazioni statistiche dell'Istat connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19

Istat viene autorizzato, previa disposizione del Garante, a trattare dati dei cittadini in funzione dell'elaborazione di statistiche di carattere economico, sociale, produttivo e in relazione al fenomeno epidemiologico. Tali elaborazioni, previo consenso degli interessati, possono riguardare anche i dati sulla salute.

Articolo 14 Rifinanziamento Fondo Emergenze Nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza degli stati di emergenza e contabilità speciali

Vengono stanziati ulteriori 1,5 mld di euro per il Fondo Nazionale Emergenze, di cui 1 mld nelle disponibilità del Capo della Protezione Civile e del Commissario Straordinario per gli interventi di cui all'art.122 del DL 18/20. Gli stati di emergenza, diversi dal Covid, già proclamati e in scadenza in questo periodo, sono prorogati di ulteriori 6 mesi.

Art. 15: Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile

Previsto un incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per il servizio civile volto a potenziare il sistema del servizio civile universale

L'intervento si colloca nell'ambito del percorso di "Riforma del terzo settore", che contempla l'istituzione di un servizio civile universale finanziato con fondi del bilancio dello stato, oltre che da altre fonti pubbliche e private. Può rivelarsi utile in un'ottica di sostegno al paese, purchè le attività di servizio civile non diventino sostitutive di prestazioni di lavoro.



Art. 16: Misure straordinarie del sistema di accoglienza

Si prevede di utilizzare, in via temporanea, i posti disponibili e già finanziati nelle strutture del SIPROIMI destinato solo titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati anche per i richiedenti asilo, cui vengono però offerti solo i servizi previsti dal D.lgs. 42.

L'emergenza Covid ha messo ulteriormente in evidenza i limiti della riforma introdotta nel sistema di accoglienza dal precedente Governo. In fase di conversione sarebbe opportuno che l'accoglienza dei richiedenti asilo nel sistema SIPROIMI non sia temporanea, ma torni ad essere regolarmente prevista

Articolo 17 Modifiche all'articolo 6, comma 10, del DL 18/20.

La disposizione introduce la possibilità, per il Commissario Straordinario e per la Protezione civile, di acquisire, anche a diverso titolo, non solo con requisizione, strutture atte ad ospitare persone in isolamento o sorveglianza.

Articolo 18

La norma mira a rendere più chiara ed esplicita la possibilità, per la Protezione Civile e per il Commissario Straordinario, di utilizzare le somme provenienti da donazioni per tutti gli scopi previsti dall'articolo 122 del Dl 18/20. La norma estende tale possibilità con le relative finalità, anche alle regioni, province, loro enti e fondazioni e consente alle regioni che hanno utilizzato un conto di tesoreria con specifica causale, e non quindi un conto dedicato, di continuare a farlo.

A seguire una serie di articoli sulla sanità militare, sinteticamente descritti.

Articolo 19

Viene ulteriormente potenziata la sanità militare attraverso la possibilità di assumere altri 170 tra medici e infermieri. Sono stanziati ulteriori risorse anche per il potenziamento delle strutture sanitarie militari.

Articolo 20

Finanziamento di 1mln di euro per le prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario e del ruolo operativo delle Forze Armate.

Articolo 21

Prolungamento della ferma militare per i volontari delle Forze Armate e ulteriori disposizioni per le stesse.

Articolo 22

Potenziamento del personale delle Forze Armate per l'operazione "Strade Sicure" fino al termine dell'emergenza.



Art. 67: Incremento fondo terzo settore

Previsto, per il 2020, un incremento di 100 milioni di euro alla al Fondo previsto dall'art. 72 del decreto legislativo n°117/2011, "Codice terzo settore"

Art. 77: modifiche all'art. 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore

Anche gli enti del terzo settore, come le imprese, beneficeranno di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari.

Positivo il riconoscimento di contributi in materia di DPI anche per il terzo settore, soprattutto in considerazione del fatto che nella Fase 1 molti lavoratori sono stati lasciati senza a causa dell'assenza o insufficienza dei DPI

Art.88: fondo nuove competenze aziende

E' possibile una rimodulazione dell'orario di lavoro, per mutate esigenze organizzative, d'intesa con le parti sociali, finalizzato a percorsi formativi in orario di lavoro. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.

E' opportuno sottolineare il valore di questa misura, in considerazione del riavvio e della riconversione delle prestazioni, in costanza di misure di integrazione salariale temporalmente limitate. E' fondamentale prevederne l'utilizzo nella contrattazione aziendale e territoriale, in funzione della formazione e della salvaguardia dei livelli retributivi del personale coinvolto.

Art. 89: norme in materie di fondi sociali e servizi sociali

Con riferimento alle spese sostenute nel 2020, le Amministrazioni destinatarie del Fondo nazionale politiche sociali, Fondo nazionale per le non autosufficienze, Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare, possono includere anche spese legate all'emergenza Covid. Si prevede una specifica per i servizi sociali resi in appalto: le Amministrazioni appaltatrici possono riconoscere, spese aggiuntive agli appaltatori anche in relazione ai costi di fornitura dei servizi o riprogrammazione attività per COVID.

Art.104: Assistenza e servizi per la disabilità

Incrementato il fondo per le non autosufficienze di 90 milioni, il Fondo per l'assistenza alle persone disabili di 20 milioni, si garantiscono misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, per persone con disabilità, mediante la costituzione di un apposito "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persona con disabilità", che garantirà il riconoscimento di un'indennità agli enti gestori delle strutture medesime, nel limite di spesa di 40 mln per l'anno 2020.



PER L'ART. 105 Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa si rimanda al commento delle Funzioni locali

Art. 109: Servizi delle pubbliche amministrazioni

Modifiche all'Art. 48 Cura Italia, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del Dlgs n. 65, e di cui all'articolo 2 del Dlgs n. 66 e successive modificazioni, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento. E' inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili.

Vengono superate numerose criticità da noi evidenziate. Il comma 1 viene esteso a tutti i servizi di welfare, educativi, socio educativi, socio assistenziali e socio sanitari. La scelta di autorizzare il pagamento ai gestori privati resta in capo alle singole pubbliche amministrazioni. Inserita la possibilità di riconoscere ai gestori un contributo per la copertura delle spese residue incomprimibili. Per le prestazioni convertite in altra forma è prevista la deroga al Dlgs 50/16. Anche in caso di servizi resi in forme diverse, per le ore non lavorate, si potrà fare uso degli ammortizzatori sociali, Fis e CIGD con causale covid 19 precedentemente esclusi dal Cura Italia.

Articolo 117 Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari

Sono concesse, alle regioni a statuto ordinario e alla Regioni Sicilia anticipi, a valere sul finanziamento indistinto del FSN, fino al 99% di quanto dovuto per il 2020. Allo stesso modo, sono concessi anticipi, anche fino al 100%, salvo verifica del rispetto dei LEA, dei finanziamenti su progettualità specifica e fondi vincolati. Fino al 31 dicembre 2020 non possono essere intraprese azioni esecutive e pignoramenti nei confronti delle aziende del SSN per debiti e azioni pregresse. Possono, inoltre, chiedere, per esigenze di liquidità e per far fronte ai pagamenti dei debiti commerciali, un'anticipazione alla CDP, restituibile in 30 anni.

PER L'ART. 233 Misure di sostegno economico al sistema integrato da zero a sei anni, si rimanda al commento delle Funzioni locali



Art. 246: sostegno del Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno

Concessione di un contributo in favore degli Enti operanti nel Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), per uno stanziamento complessivo a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione pari a 120 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa. Prevista anche erogazione di contributi a fondo perduto agli Enti del Terzo settore operanti nelle aree di attività di interesse generale come indicato dall'articolo 5 del decreto legislativo N°117

SETTORE FUNZIONI LOCALI

SEMPLIFICAZIONE

Art. 12

Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi

La norma accelera l'attuazione dell'art. 62, comma 6, lettera c) del Codice Amministrazione Digitale - il cui decreto attuativo non è stato ancora emanato - che prevede l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria per la trasmissione dei dati delle dichiarazioni di nascita/morte.

In particolare:

- a) si prevede la trasmissione dei dati di tutte le tipologie di attestazioni/certificati di nascita/morte, dai medici/strutture sanitarie al Sistema TS e (al comma 3) la messa a disposizione dei dati acquisiti dal Sistema TS all'ANPR (e, via PEC, ai Comuni non collegati all'ANPR) e all'Istat alla Banca Dati Covid ;
- b) si prevede che la trasmissione telematica dei dati esonera i soggetti invianti l'invio di ulteriore documentazione cartacea ai Comuni;
- c) si prevede che la modalità tecnica della trasmissione telematica dei dati di cui al primo e terzo comma siano stabiliti con uno o più decreti direttoriali.

RISORSE PER I COMUNI

Art.95

Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali

Reca norme in materia di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse fondi sociali finalizzati anche alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi a seguito dell'emergenza da Covid-19. Inoltre viene semplificata il meccanismo di utilizzazione dei Fondi Povertà, disabilità, Infanzia e adolescenza e non autosufficienza.

Art.106

Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

Viene istituito un fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali da parte di comuni, province e città metropolitane. Il fondo prevede:

3 miliardi di euro per i Comuni

500 milioni per le Province e Città Metropolitane



Il Fondo è ripartito entro il 10 luglio 2020, con D.M. Interno di concerto con il MEF, sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali valutati dal tavolo tecnico di monitoraggio al quale partecipa l'ANCI.

Un acconto del 30% sarà erogato entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto e in proporzione alle entrate proprie incassate nel 2019, per garantire agli enti locali una prima liquidità necessaria per i servizi essenziali.

Art. 107

Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell'emergenza alimentare

La norma, in considerazione di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 in merito ai c.d. "buoni pasto comunali" (finanziati attraverso un anticipo del Fondo), è finalizzata a reintegrare la dotazione del fondo di solidarietà comunale, dell'importo di 400 milioni di euro.

Art.108

Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane

La norma è finalizzata ad anticipare l'erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le città metropolitane per l'anno 2020. La somma destinata è di c.a. 58 mln di euro

Art.110

Rinvio termini bilancio consolidato

La norma è finalizzata a differire dal 30 settembre al 30 novembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 da parte degli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 118/2011.

Art.111

Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome

La norma prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione per l'anno 2020 di 1,5 miliardi di euro, da ripartire tra Regioni e Province autonome, entro il 31 luglio 2020 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base della perdita di gettito valutata da un tavolo tecnico in relazione alla situazione di emergenza. Infine, in considerazione della circostanza che il riparto del fondo avverrà sulla base di informazioni sull'andamento delle entrate e delle spese parziali, si prevede una verifica del riparto operato entro il 30 giugno 2021 con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.

Il tavolo tecnico dedicato è presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali, e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Le finalità del tavolo di cui al periodo precedente sono quelle di esaminare le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia sanità, assistenza e istruzione.

Infine, al comma 3, si prevede che il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, possa attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Regione e Province autonome.



Art.112

Fondo comuni ricadenti nei territori delle province Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa

Entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto verrà ripartito con decreto del Ministero degli interni un Fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 destinato ai Comuni ricadenti nella zona rossa (province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) e agli altri comuni dichiarati tali da disposizioni nazionali o regionali. Le somme saranno ripartite sulla base della popolazione residente.

Art. 113

Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione

La norma semplifica la rinegoziazione dei mutui contratti dai Comuni con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti. Gli enti potranno aderire all'operazione con la semplice delibera di giunta e anche in caso di esercizio provvisorio, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione

Art. 114

Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni fino a 1000 abitanti per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Si tratta del differimento termini previsti dal co. 14-ter, art. 30 del dl n. 34 del 2019 per l'utilizzo dei fondi stabilizzati.

In particolare vengono posticipati i termini:

- per l'inizio lavori (dal 15 maggio al 15 luglio)
- per adozione del DM Interno di revoca e riassegnazione (dal 15 giugno al 30 agosto)
- per l'avvio dei lavori da parte dei nuovi beneficiari (dal 15 ottobre al 15 novembre)

Art. 115

Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali

Il Fondo sarà articolato in due sezioni:

- La prima, per 8 miliardi, sarà destinata al pagamento dei debiti diversi dai finanziari e sanitari. Di questi 8 miliardi, 6,5 saranno destinati agli enti locali e un miliardo e mezzo a regioni e province autonome.
- La seconda sezione avrà una dotazione di 4 miliardi sarà destinata al pagamento, da parte delle regioni, dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale.

Il fondo sarà gestito da Cassa Depositi e Prestiti. Le modalità di accesso e utilizzo saranno definite da una convenzione stipulata da CdP e MEF entro 10 giorni dall'entrata in vigore del DL.

Art. 116

Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome



L'articolo disciplina tempi e modalità delle anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali per il pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2019, compresi i debiti fuori bilancio riconosciuti. L'anticipazione sarà accessibile anche agli enti in disavanzo e potrà essere restituita con una rateizzazione fino a 30 anni. Le anticipazioni non costituiscono indebitamento ai sensi art 3 comma 7 della legge 24 dicembre 2005 n.350

Art. 177

Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

Non è dovuto il versamento della prima rata dell'IMU 2020 per i possessori di:

- alberghi (categoria catastale D/2),
- agriturismi,
- villaggi turistici,
- ostelli della gioventù,
- campeggi,
- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali,
- stabilimenti termali

la condizione è che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. A fronte delle minori entrate, è previsto un ristoro ai Comuni di 158,7 mln. di euro, da ripartire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Art.180

Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia

100 milioni di euro sono destinati al ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno

Il decreto di riparto del Fondo è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del d.l. Rilancio Italia, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in ragione dei 2/12 delle entrate dell'imposta registrate nel 2019.

La norma poi pone la responsabilità dell'imposta in capo al gestore della struttura recettiva.

SERVIZI EDUCATIVI

Art.105

Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa

La disposizione prevede, per l'anno 2020, un'integrazione del Fondo per le politiche della famiglia per un importo pari a 150 milioni di euro, affinché sia erogato ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, **dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa**, durante il periodo estivo, **per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni**.

Lo stanziamento è, altresì, finalizzato a contrastare la povertà educativa, mediante il finanziamento di progettualità miranti a questo scopo durante il periodo di emergenza e per quando sarà terminata e il



lockdown gradualmente sospeso, al fine di recuperare il tempo perso in termini di offerta educativa e culturale.

Le modalità di ripartizione del fondo sono stabilite con decreto che ripartisce gli stanziamenti riservando la misura del 10 per cento per il finanziamento dei progetti volti a contrastare la povertà educativa e la restante quota al potenziamento dei centri estivi e dei servizi socioeducativi. Il decreto indicato è adottato previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Dalla disposizione derivano maggiori oneri per 150 milioni di euro per l'anno 2020.

Art.232

Edilizia scolastica

Sono semplificate le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI a valere sulla programmazione triennale nazionale per garantire la liquidità necessaria sia agli enti locali sia alle imprese.

È semplificata la procedura delle scuole innovative consentendo agli enti locali destinatari del relativo finanziamento, di utilizzare le risorse derivanti dall'alienazione delle aree per sostenere le spese necessarie non solo per la progettazione della scuola, ma anche per eventuali interventi di completamento.

Sono semplificate le procedure di pagamento in favore degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19 autorizzando gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto.

Art.233

Misure di sostegno economico al sistema integrato da zero a sei anni

La norma prevede, anche in considerazione dello stato di emergenza l'incremento del Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che sarà ripartito, ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in conferenza unificata. Considerata la ristrettezza dei tempi, potrà prescindere dall'intesa qualora la stessa non sopraggiunga nel termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto legge.

I soggetti pubblici e privati che svolgono i servizi educativi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le scuole paritarie dell'infanzia a gestione pubblica o privata beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19, di un contributo previsto per 70 milioni. Il relativo riparto avviene tramite decreto del Ministro dell'istruzione.

SETTORE FUNZIONI CENTRALI

Art. 6 – Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell'emergenza da Covid 19



Per l'anno 2020 si esclude la riduzione di spesa per la gestione del settore informatico per il Ministero della salute in considerazione delle funzioni che è chiamato ad assolvere per la gestione dell'emergenza in atto, oltre che per lo smart working dei dipendenti anche per l'incremento delle infrastrutture e degli strumenti di cui si avvale, come il portale internet istituzionale, il numero d'emergenza "1500" etc.

Art. 23 Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno. Delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Comma 2 – Ulteriore stanziamento per esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle Forze di Polizia e per l'adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza.

Comma 3 – Prolungamento fino al 31 luglio 2020 del potenziamento del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale di vigili del fuoco per garantire la copertura del compenso per lavoro straordinario del personale impiegato nell'emergenza Covid 19, nonché per incrementare la spesa per l'acquisto di attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, di dispositivi di protezione individuale del personale operativo e di dispositivi di protezione collettiva e individuale del personale nelle sedi di servizio.

Comma 4 – Autorizzazione di una ulteriore spesa, fino al 31 luglio 2020 per prestazioni di lavoro straordinario per circa 1650 unità di personale in servizio presso le Prefetture- UTG. Vengono inoltre assicurate le esigenze di pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti, di dispositivi igienico sanitari, ed integrate le dotazioni per smart working e videoconferenze. Si prevede inoltre di dotare gli uffici di pannelli divisorii per affrontarne la prevista riapertura con le necessarie cautele.

Comma da 7 a 9 – Previsione per tutto il personale del Ministero civile dell'Interno di una polizza da sottoscrivere con una società assicurativa per la copertura di eventuali spese per prestazioni quali ad esempio trasporto sanitario, assistenza medica ed infermieristica a seguito di COVID 19 non coperte già dall'INAIL.

Art. 48 – Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione

Comma 4 – Autorizzazione all'ICE, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dalla legge finanziaria 2019, ad assumere un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi equiparato alla terza area posizione economica F1.

Art.66 – Modifiche all'art.16 del DL 18/2020

Le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell'attività sono impossibilitati a mantenere la distanza.

Art. 96 – Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro

Si stabilisce la possibilità per l'INL di provvedere al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività ispettiva anche in deroga alla normativa vigente in materia.

Art. 100 – Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro



Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, non oltre il 31 dicembre 2020, oltre che dell'INL anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive.

Art. 101 – Spese per acquisto di beni e servizi INPS

Consente all'INPS un incremento fino all'11% del valore medio per l'acquisto di beni e servizi negli esercizi finanziari precedenti per consentire lo sviluppo dei servizi diretti all'erogazione delle prestazioni finalizzate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza COVID 19.

Art. 102 – Spese per acquisto di beni e servizi INAIL

INAIL può incrementare fino all'11% le spese per l'acquisto di beni e servizi rispetto al valore medio degli esercizi finanziari precedenti.

L'art. 103 (Emersione dal lavoro nero), riguarda la procedura di cosiddetta regolarizzazione di lavoratori italiani e stranieri che si trovano in condizione di irregolarità nel rapporto di lavoro nonché i cittadini stranieri che si trovano in condizione di irregolarità per la scadenza del permesso di soggiorno a cui viene riconosciuto su istanza e a talune condizioni un permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi per ricerca di lavoro. Aldilà della valutazione di merito della norma, che dà risposte parziali alle pressanti richieste delle OO.SS. e delle associazioni che si occupano dei migranti e alla lotta al lavoro nero e al caporalato, ci interessa sottolineare che l'impatto delle istanze che saranno prodotte sarà molto rilevante per gli uffici interessati come le Questure, gli Sportelli unici per l'immigrazione presso le Prefetture e gli Ispettorati territoriali del lavoro. Per quanto ci riguarda, inoltre, diamo una valutazione assolutamente negativa di quanto previsto dal comma 23 dove viene riproposta la soluzione dei lavoratori somministrati, assunti presso il Ministero dell'interno, per una più celere definizione delle procedure. Il tetto massimo di spesa individuato è di 30 milioni per un periodo di sei mesi. Una soluzione che non tiene conto della necessità di fornire in modo strutturale un servizio quantomai delicato e necessario, per questo riteniamo proporre di procedere a una ricognizione delle graduatorie degli idonei ed assumere personale a tempo indeterminato anche con le procedure utili a garantire le professionalità che necessitano.

Art. 135 – Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato .

Comma 3 – Consente la ripartizione delle somme CUT relative al solo anno 2020 derogando ai criteri previsti dal comma 13 art.37 del DL 98/2011 che individuano le Commissioni tributarie cosiddette "virtuose", Ne consegue che la ripartizione delle somme riferibili al 2020 avverrà esclusivamente sulla base del numero di giudici tributari e di personale amministrativo in servizio nell'anno 2020.

Art.183 – Misure per il settore cultura

Comma 3 – Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali afferenti al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da bigliettazione è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

Art.209 – Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei provveditori interregionali alle opere pubbliche



Comma 1 - E' istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e trasporti un fondo di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID 19 e assicurare la continuità dei servizi erogati dagli uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e trasporti salvaguardando nel contempo la salute dei dipendenti e dell'utenza attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi e l'adozione di modelli organizzativi e gestionali adeguati.

Comma 2 – E' autorizzata la spesa di 345.000 euro per l'anno 2020 per assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi.

Art. 211 – Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari

Comma 1 - Autorizzazione a favore del Corpo delle Capitanerie di Porto della spesa complessiva di Euro 2.230.000 per far fronte alla situazione emergenziale da COVID 19, di cui 360.000 per lavoro straordinario, 1.550.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, ed euro 320.000 per l'acquisto di ozonizzatori portatili per igienizzare autovetture, unità navali e vani di modeste dimensioni.

Commi 2 e 3 – Autorizzazione al Ministero della Difesa a stipulare, tramite Difesa Servizi SpA convenzioni o accordi per l'affidamento in uso temporaneo a titolo oneroso zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.

Art. 219 – Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell'Amministrazione della giustizia e per l'incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per i minorenni

Comma 1 – E' autorizzata la spesa di Euro 31.727.516 per l'anno 2020 per finanziare la spesa per la sanificazione e disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all'amministrazione della giustizia nonché l'acquisto di dispositivi di protezione personale e materiale igienico sanitario a tutela dei lavoratori che garantiscono i servizi indifferibili e degli utenti o dei lavoratori che nella fase di ripresa post emergenziale dovranno essere chiamati a prestare la loro opera in condizioni di sicurezza.

Comma 2 – E' autorizzata la spesa di Euro 4.612.454 per l'anno 2020 per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze d'uso per lo svolgimento dei compiti istituzionali da parte del personale degli istituti e dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile.

Comma 3 – Autorizzazione della spesa complessiva di 9.879.625 per lo svolgimento di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria e dei direttori degli istituti penali per minorenni. Di cui 7.094.500 per straordinari, 1.585.125 per l'impiego temporaneo di personale fuori sede ed euro 1.200.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del personale.

Art. 240 – Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza



Comma 1 – Viene istituita nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza una Direzione Centrale per le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica. Alla Direzione Centrale è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato.

Art.251 – Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della Salute

L’articolo prevede modalità dei concorsi e tipologia di lavoratori per i quali è autorizzata l’assunzione ai fini della necessità di assicurare tempestivamente i controlli sanitari presso i principali porti ed aeroporti del Paese.

Art. 252 – Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della Giustizia

Comma 1 - Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto il Ministero della Giustizia può avviare le procedure per il reclutamento di personale già autorizzate ed in particolare:

400 unità di personale amministrativo non dirigenziale area III – F3

150 unità di personale area III – F1

Comma 5 – Il Ministero può procedere ad avviare procedure per il reclutamento di 2.700 unità di personale con qualifica di cancelliere esperto – Area II – F3

Art. 255 – Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti

In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente si autorizza il Ministero della Giustizia all’assunzione a tempo determinato di 1.000 unità di personale amministrativo area II – F2 mediante il ricorso ai centri per l’impiego o in alternativa con colloqui di idoneità e valutazione dei titoli. Si prevede che siano valutabili, come titoli, le esperienze formative degli stagisti e tirocinanti della giustizia, nonché l’esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari

Art. 258 – Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Comma 1 – E’ autorizzata l’assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato per la durata di sette mesi a decorrere dal 1 giugno 2020.

Comma 2 – Il corso di formazione per l’accesso alla qualifica iniziale di vice direttore, attualmente in svolgimento, ha durata di nove mesi e si articola nella sola fase della formazione teorico-pratica.

Art. 259 – Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali

L’articolo indica le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per le pubbliche amministrazioni di cui al titolo dell’articolo per la durata dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Art. 260 – Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione

L’articolo definisce il quadro delle misure di salvaguardia previste in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID 19 con riferimento al personale che frequenta ogni tipo di corso di



formazione rivolto al personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fino al permanere dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Art. 261 – Procedure assunzionali del Dipartimento della Protezione Civile

Autorizzazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ad indire procedure di reclutamento per assunzione a tempo indeterminato di 30 unità di personale da inquadrare nella categoria A fascia retributiva F1.

Art. 262 – Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze

Autorizzazione a bandire, nel triennio 2019-2021, procedure concorsuali per 45 unità di personale di alta professionalità da inquadrare nel profilo di area terza, posizione economica F3.